

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 154 del 16 febbraio 2018

Legge n. 112 del 2016: indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave, di cui alla DGR n. 2141 del 19/12/2017 - Indicazioni operative.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento, in considerazione del carattere innovativo sotteso agli obiettivi della legge n. 112 del 2016 e delle correlate linee di intervento previste dal DM 23 novembre 2016, fornisce integrazioni e specifiche operative per l'elaborazione degli atti necessari a dare attuazione agli indirizzi di programmazione approvati con DGR n. 2141 del 19/12/2017.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La legge n. 112 del 22 giugno 2016 recante *"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"*, istituiva presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Il Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016 definiva i *"Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"*, ed acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, espressa nella seduta del 10 novembre 2016, ripartiva alle regioni le risorse del *"Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"* per l'anno 2016 assegnando alla Regione del Veneto risorse pari a Euro 7.380.000,00.

Con successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2017 venivano attribuite le risorse *"Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"* per l'anno 2017, assegnando alla Regione del Veneto Euro 3.140.600,00.

Con DGR n. 2141 del 19/12/2017 la Regione del Veneto approvava gli *"Indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Dopo di Noi)"* e ne definiva il riparto delle risorse. a favore delle Aziende ULSS.

Con l'odierno provvedimento, in considerazione del carattere innovativo sotteso agli obiettivi della legge n. 112 del 2016 e delle correlate linee di intervento previste dal DM 23 novembre 2016 si propone l'approvazione dell'**Allegato A** contenente le indicazioni operative, per le Aziende ULSS, riferite agli indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave, di cui alla DGR n. 2141 del 19/12/2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990

VISTA la legge n. 104/1992;

VISTA la legge n. 68/1999;

VISTA la legge n. 112/2016;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017;

VISTI i decreti interministeriali del 23/11/2016 e del 21/6/2017;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 2016;

VISTA la Circolare ANAC n. 32 del 2016;

VISTA la L.R. n. 39/2001;

VISTA la L.R. n. 30/2009;

VISTA la L.R. n. 23/2012;

VISTA la L.R. n. 54/2012;

VISTA la L.R. n. 32/2016;

VISTA la DGR n. 739/2015;

VISTA la DGR n. 2141/2017;

VISTO il DDR n. 189/2017;

delibera

1. di approvare le motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A "Indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave di cui alla DGR n. 2141 del 19/12/2017 - Indicazioni operative";
3. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni atto conseguente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14/3/2013;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave, di cui alla DGR n. 2141 del 19/12/2017 - Indicazioni operative.**1. Oggetto**

Con DGR n. 2141 del 19/12/2017 recante “Legge n. 112 del 2016. Decreto ministeriale del 21 giugno 2017. *Riparto risorse per l’attuazione degli interventi e dei servizi per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, definiti “Dopo di Noi”. DDR n. 66 del 15 giugno 2017*” sono stati, tra l’altro, approvati, ai sensi dell’art. 6, co. 2 del DM 23/11/2016 (Decreto), gli “Indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave” (Indirizzi di programmazione).

In considerazione del carattere innovativo sotteso agli obiettivi della legge 22/6/2016, n. 112 (legge) e alle correlate linee di intervento previste dal Decreto, con il presente documento si forniscono alle aziende ULSS integrazioni e precisazioni operative per l’elaborazione degli atti necessari a specificare e dare attuazione, nei rispettivi ambiti territoriali, agli Indirizzi di programmazione al fine di garantire trasparenza, adeguatezza ed omogeneità di azione sull’intero territorio regionale.

2. Co-progettazione

Le progettualità cofinanziabili attraverso la concessione di contributi a valere sulle risorse ex art. 3 della legge “devono avere un orizzonte di medio periodo”: un triennio, e “devono essere proiettate a soluzioni di lungo periodo”. In considerazione del carattere sperimentale di questa prima fase attuativa della legge, si ritiene di non predeterminare a priori l’estensione temporale del “lungo periodo”, lasciando all’iniziativa delle singole progettualità la determinazione di tale periodo oltre il triennio e prevedendo, in sede di valutazione, l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo proporzionato all’estensione, giuridicamente impegnativa per le parti, del medesimo periodo.

Le aziende ULSS, ai fini della determinazione delle progettualità triennali (Azioni progettuali) attuative degli obiettivi e interventi di cui agli Indirizzi di programmazione, provvedono, attraverso appositi Bandi ad evidenza pubblica (Avvisi di interesse), ad individuare le reti di soggetti, come definite al paragrafo 3, con le quali avviare la fase di co-progettazione delle medesime Azioni. Si richiamano, a riguardo, le indicazioni e i riferimenti normativi e procedurali vigenti contenuti nella Circolare ANAC n. 32 del 20/1/2016 recante “*Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali*”, nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e dagli articoli 12 (provvedimenti attributivi di vantaggi economici) e 15 (accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge n. 241 del 7/8/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Gli Avvisi di interesse dovranno essere approvati e pubblicati dalle aziende ULSS entro 60 giorni dall’approvazione del presente documento.

3. Reti di soggetti

Al fine di garantire efficacia, condizioni di durata, sviluppo e sostenibilità alle iniziative che si ritiene di intraprendere nell’ambito e in funzione delle finalità e degli obiettivi della legge, come stabilito negli Indirizzi di programmazione, tali iniziative dovranno concretizzarsi attraverso moduli organizzativi e gestionali costituiti da “reti di soggetti: enti pubblici, privati appartenenti al terzo settore (cooperative, associazioni, fondazioni) e altri enti del territorio”, con l’ulteriore requisito che “almeno uno dei soggetti *affidenti alla rete dev’essere competente in aree e/o ambiti non appartenenti al mondo della disabilità e della non autosufficienza*”. Ciascuno di tali moduli deve essere formalizzato in un “accordo di partenariato, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti” con l’individuazione del “soggetto capofila scelto tra i soggetti accreditati nel settore della disabilità”.

3.1 Contenuti necessari dell’accordo di partenariato

Attraverso la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato i soggetti partner della rete provvedono a specificare:



550d26aa



- le Azioni progettuali triennali programmate nell’ambito delle linee d’intervento previste negli Indirizzi di programmazione, come integrati e precisati con il presente documento, e la durata, almeno triennale, dello stesso Accordo di partenariato quale presupposto giuridico per le realizzazioni programmate e coordinate nelle predette Azioni progettuali;
- gli impegni assunti da ciascun partner della rete in termini di ruoli, interventi/sostegni/risorse proprie (in particolare: finanziarie, strutturali, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari) vincolati e finalizzati alla realizzazione delle suddette Azioni progettuali triennali e alla loro prosecuzione oltre il predetto triennio, anche mediante l’attivazione degli istituti di cui all’art. 6 della legge;
- l’impegno ad adeguarsi alle indicazioni e prescrizioni poste dall’Azienda ULSS in fase di co-progettazione;
- l’individuazione del soggetto capofila con indicazione del relativo ambito di responsabilità.

Il soggetto a cui verrà affidato il ruolo di capofila deve possedere requisiti e competenze di natura organizzativa che dimostrino capacità di coordinare i partner della rete. In particolare esso dovrà assumere:

- la titolarità dei poteri di rappresentanza dei partner della rete;
- il coordinamento dei partner della rete nella realizzazione delle Azioni progettuali;
- il ruolo di interlocutore privilegiato nei confronti dell’Azienda ULSS, anche ai fini del debito informativo nei confronti della Regione del Veneto, in ordine a:
 - monitoraggio dei risultati, in fieri e finali, delle realizzazioni relative alle Azioni progettuali;
 - audit di conformità ai parametri di efficacia ed efficienza predeterminati nella co-progettazione;
 - eventuali rimodulazioni delle Azioni progettuali rispetto a possibili opportunità di miglioramento;
- la supervisione delle rendicontazioni prodotte dai partner della rete e la loro sintesi secondo le indicazioni fornite dall’Azienda ULSS;
- la responsabilità del corretto trasferimento delle somme di pertinenza ai singoli partner, che sarà tenuto a documentare all’Azienda ULSS e, tramite quest’ultima, alla Regione del Veneto.

Alle reti di cui sopra possono partecipare in qualità di partner “altri enti del territorio” e soggetti privati, tra i quali le famiglie delle persone con disabilità, qualora essi si impegnino attraverso l’apporto di sostegni/risorse proprie (in particolare: finanziarie, strutturali, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari) vincolate alle finalità degli interventi programmati, anche mediante l’attivazione degli istituti di cui all’art. 6 della legge.

Gli enti pubblici interessati a concorrere agli obiettivi e interventi di cui agli Indirizzi di programmazione, anche in relazione alle reti di cui sopra, dovranno indicare la loro disponibilità a sottoscrivere uno specifico accordo con l’Azienda ULSS che, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, disciplinerà le modalità del loro concorso in termini di interventi e co-finanziamenti finalizzati alla realizzazione delle Azioni progettuali programmate.

4. Linee di intervento

Le Azioni progettuali di durata triennale da programmare e sostenere tramite la concessione di contributi a valere sulle risorse di cui all’art. 3 della legge, ripartite e assegnate alle aziende ULSS con DGR n. 2141 del 2017, devono rientrare nelle linee di intervento previste dal Decreto e specificate negli Indirizzi di programmazione. Tali Azioni devono essere orientate all’attuazione dei progetti personalizzati definiti in UVMD sulla scorta delle valutazioni multidimensionali (art. 2, co. 1 del Decreto) di ciascuna persona con disabilità priva del sostegno familiare (paragrafi 5 e 6) e con riferimento alle aree di operatività dei sostegni: paragrafo 4.1, nella prospettiva della massima autonomia e del miglioramento della qualità di vita della persona con disabilità e concretizzarsi nei percorsi precisati distintamente per ciascuna linea di intervento: paragrafo 4.2.

4.1 Aree di operatività dei sostegni

Le Azioni progettuali coordinano in percorsi appropriati le aree di operatività dei sostegni che possono includere:

- sviluppo ed accrescimento delle capacità di autodeterminazione, delle condotte di autonomia, delle competenze sociali, dei comportamenti autoregolanti, di empowerment e di autorealizzazione;
- promozione delle capacità di scegliere, risolvere i problemi e assumere decisioni, avendo consapevolezza sulle proprie abilità e sulla possibilità di ottenere risultati e necessità di chiedere aiuto;



550d26aa



- promozione e sviluppo della propria individualità ed emancipazione dalla famiglia;
- sviluppo e potenziamento dei requisiti ed abilità per un inserimento/reinserimento lavorativo;
- interventi sui fattori ambientali che possono essere facilitatori per la buona attuazione del progetto personalizzato nell’ottica dell’inclusione sociale attiva.

4.2 Percorsi

A) Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 del Decreto

Si richiama integralmente quanto già stabilito negli Indirizzi di programmazione, salve le integrazioni e precisazioni di seguito riportate.

Si tratta di Azioni progettuali orientate in senso educativo-abilitativo, volte a promuovere e favorire nella persona con disabilità l’autodeterminazione e l’autorappresentazione, nonché il più alto livello possibile di funzionamento e di autonomia, attraverso percorsi di vita emancipativi finalizzati allo sviluppo di abilità, capacità e competenze proprie del ruolo adulto, indispensabili a rendere la persona protagonista della propria vita, anche con riferimento agli ambiti sociali e lavorativi. Riguardo a tali ambiti sociali e lavorativi, l’Azione progettuale deve contestualmente promuovere processi restitutivi e trasformativi.

Nello specifico, oltre a quanto già previsto negli Indirizzi di programmazione e con riferimento agli Ambiti di operatività dei sostegni richiamati al paragrafo 4.1, i progetti personalizzati definiti in sede di UVMD, devono integrare i seguenti percorsi:

A.1 percorsi di emancipazione dal contesto di origine mediante l’esperienza dell’abitare autonomo in soluzioni alloggiative di tipo familiare, per un numero massimo di 120 giornate/anno/procapite, articolate in accessi aventi durata minima per accesso di 3 giorni consecutivi;

A.2 percorsi relativi alle attività giornaliere, anche di tipo innovativo rispetto alle attuali soluzioni codificate, per un numero massimo di 225 giornate/anno/procapite.

Detti percorsi possono essere attivati, altresì, per favorire la deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave ospiti di unità di offerta residenziali aventi caratteristiche differenti da quelle previste dal Decreto.

In tale contesto, per le attività giornaliere, l’UVMD può prevedere, in una logica di inclusione sociale attiva, sia esperienze di lavoro sia percorsi di supporto all’inserimento mirato e/o tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione (legge 12/3/1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/1/2015). L’UVMD può, inoltre, valutare, in riferimento agli obiettivi e agli esiti previsti dal progetto personalizzato, la definizione dei supporti appropriati alle attività giornaliere attraverso moduli innovativi orientati all’inclusione sociale attiva e lavorativa che possono prevedere sia la frequenza a particolari programmi educativo-abilitativi in sinergia con gli ambiti di attività dei Centri Diurni sia lo sviluppo di percorsi sperimentali conformi alle indicazioni di cui alla DGR n. 739 del 2015. Rimane nella piena responsabilità dell’UVMD, con il coinvolgimento dei Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL), la valutazione dell’efficacia degli inserimenti lavorativi e dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento rispetto alle necessità della persona con disabilità, e ciò con riguardo sia ai nuovi inserimenti/tirocini sia a quelli già attivi, individuando/confermando quelli per i quali non necessita l’attivazione di percorsi a maggior supporto. Per ulteriori dettagli in ordine al percorso A.2 si rinvia alla specifica analisi del percorso effettuata con riguardo alla linea di intervento C.

Con riferimento alla presente linea di intervento ciascuna rete di soggetti può presentare una Azione progettuale articolata in più “soluzioni alloggiative di tipo familiare” nelle quali organizzare le “esperienze temporanee dell’abitare autonomo” di più gruppi di persone con disabilità, al di fuori dei contesti familiari e/o residenziali extra-familiari in cui sono già inserite, salve le determinazioni di cui al paragrafo 13. Ciascun gruppo dovrà essere composto da un numero massimo di cinque persone individuate nella prospettiva della reciproca accettazione.

I progetti personalizzati definiti contemplando l’integrazione dei percorsi previsti dalla presente linea di intervento e inseriti nel quadro delle Azioni progettuali “devono essere articolati prevedendo livelli di sostegno (tutelare, assistenziale, etc.) decrescenti nel corso della loro realizzazione e, così concepiti, devono essere sottoposti a monitoraggio e rivalutazione periodica, in UVMD, con il coinvolgimento della persona con disabilità e del suo case manager”. Alla riduzione dei livelli di sostegno concorre l’impatto positivo dei processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi previsti dall’Azione progettuale stessa.



550d26aa



Tali interventi potranno considerarsi compiuti allorché si concretizzeranno gli esiti, definiti anche temporalmente, nel progetto personalizzato, compresa la riduzione dei sostegni, nelle forme del “vivere in autonomia” sia che si tratti di accogliere le persone con disabilità coinvolte nella presente linea A) nelle soluzioni progettuali-abitative stabili previste nella linea di intervento B), sia che si conseguano traguardi di sviluppo, socio-relazionali e lavorativi, tali da porre le medesime persone nella condizione di “prendersi cura di sé” e di scegliere, consapevolmente, di vivere in autonomia.

Il contributo onnicomprensivo annuale procapite ex art. 3 della legge, a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 2141 del 2017, finalizzato a sostenere la partecipazione delle persone con disabilità alle Azioni progettuali previste nell’ambito della presente linea, è determinato ed analizzato per singolo percorso (A.1 e A.2) sulla base delle regole indicate nel presente documento (paragrafi 10 e 14) e proporzionato al numero effettivo di giornate/anno/procapite erogate con riferimento ai medesimi percorsi.

B) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4 del Decreto

Si richiama integralmente quanto già stabilito negli Indirizzi di programmazione, salve le integrazioni e precisazioni di seguito riportate.

Si tratta di Azioni progettuali orientate all’assistenza tutelare e socio-educativa, volte a sostenere le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di deistituzionalizzazione, presso le forme residenziali previste dal Decreto. A tal fine le Azioni devono porsi l’obiettivo di promuovere nella persona con disabilità l’autodeterminazione e l’autorappresentazione, e il più alto livello possibile di funzionamento e di autonomia, specie con riguardo alle competenze e abilità di gestione della vita quotidiana, anche nella sua dimensione domestica, e di gestione delle abilità comunicative e relazionali, nonché l’obiettivo di favorire lo sviluppo di interrelazioni positive nel contesto ambientale di prossimità e, più in generale, nel quadro dei processi di inclusione sociale e lavorativa. Tali Azioni devono, quindi, prevedere l’implementazione di interventi sul contesto volti a ridurre gli ostacoli alla partecipazione o all’accesso alle opportunità di vita.

Nello specifico, oltre a quanto già previsto negli Indirizzi di programmazione e con riferimento agli Ambiti di operatività dei sostegni richiamati al paragrafo 4.1, i progetti personalizzati definiti in sede di UVMD, devono integrare i seguenti percorsi:

- B.1 percorsi legati alla casa e all’abitare autonomo in soluzioni alloggiative di tipo familiare, per 365 giornate/anno/procapite senza soluzione di continuità temporale;
- B.2 percorsi relativi alle attività giornaliere, anche di tipo innovativo rispetto alle attuali soluzioni codificate, per un numero massimo di 225 giornate/anno/procapite.

Come già evidenziato, tali percorsi possono essere attivati, altresì, per favorire la deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave ospiti di unità di offerta residenziali aventi caratteristiche differenti da quelle previste dal Decreto.

In tale contesto, per le attività giornaliere, l’UVMD può prevedere, in una logica di inclusione sociale attiva, sia esperienze di lavoro sia percorsi di supporto all’inserimento mirato e/o tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione (legge 12/3/1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/1/2015). L’UVMD può, inoltre, valutare, in riferimento agli obiettivi e agli esiti previsti dal progetto personalizzato la definizione dei supporti appropriati alle attività giornaliere attraverso moduli innovativi orientati all’inclusione sociale attiva e lavorativa che possono prevedere sia la frequenza a particolari programmi educativo-abilitativi in sinergia con gli ambiti di attività dei Centri Diurni sia lo sviluppo di percorsi sperimentali conformi alle indicazioni di cui alla DGR n. 739 del 2015. Rimane nella piena responsabilità dell’UVMD, con il coinvolgimento dei Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL), la valutazione dell’efficacia degli inserimenti lavorativi e dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento rispetto alle necessità della persona con disabilità, e ciò con riguardo sia ai nuovi inserimenti/tirocini sia a quelli già attivi, individuando/confermando quelli per i quali non necessita l’attivazione di percorsi a maggior supporto. Per ulteriori dettagli in ordine al percorso C.2 si rinvia alla specifica analisi del percorso effettuata con riguardo alla linea di intervento C.

Con riferimento alla presente linea di intervento ciascuna rete di soggetti può presentare una Azione progettuale articolata in più soluzioni alloggiative che, ai sensi dell’art. 3, co. 4 del Decreto, “presentino le caratteristiche di abitazione, inclusa l’abitazione di origine, o gruppi appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell’art. 4 della



legge”, aventi in ogni caso, si ripete, le caratteristiche di cui al su richiamato art. 3, co. 4, lett. da a) ad f) del Decreto, nelle quali organizzare l’offerta per “*l’abitare autonomo*” di più gruppi, salve le determinazioni di cui al paragrafo 13. Ciascun gruppo dovrà essere composto da un numero massimo di cinque persone con disabilità individuate nella prospettiva della reciproca accettazione.

I progetti personalizzati definiti contemplando l’integrazione dei percorsi previsti dalla presente linea di intervento e inseriti nel quadro delle Azioni progettuali “devono essere articolati prevedendo livelli di sostegno (tutelare, assistenziale, etc.) decrescenti nel corso della loro realizzazione e, così concepiti, devono essere sottoposti a monitoraggio e rivalutazione periodica, in UVMD, con il coinvolgimento della persona con disabilità e del suo case manager”. Alla riduzione dei livelli di sostegno concorre l’impatto positivo dei processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi.

Tali interventi potranno considerarsi compiuti allorché si concretizzeranno gli esiti previsti, anche temporaneamente, nel progetto personalizzato, compresa la riduzione dei sostegni, e le persone con disabilità (il gruppo) coinvolte nelle soluzioni progettuali-abitative previste nella presente linea di intervento, abbiano acquisito consapevolezza e abilità del vivere in autonomia: competenze e abilità di gestione della vita quotidiana, anche nella sua dimensione domestica, e di partecipazione e inclusione sociale, comprese esperienze attive di servizio alla comunità, nonché abbiano maturato e rafforzato atteggiamenti e comportamenti orientati alla reciproca accettazione.

Il contributo onnicomprensivo annuale procapite ex art. 3 della legge, a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 2141 del 2017, finalizzato a sostenere la partecipazione delle persone con disabilità alle Azioni progettuali previste nell’ambito della presente linea, è determinato ed analizzato per singolo percorso (B.1 e B.2) sulla base delle regole indicate nel presente documento (paragrafi 10 e 14) e proporzionato al numero effettivo di giornate/anno/procapite erogate con riferimento ai medesimi percorsi.

C) Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia, di cui all’articolo 3, commi 5 e 6 del Decreto

Si richiama integralmente quanto già stabilito negli Indirizzi di programmazione, salve le integrazioni e precisazioni di seguito riportate.

Si tratta di Azioni progettuali orientate alla promozione dell’autodeterminazione ed autorappresentazione della persona con disabilità ed allo sviluppo e consolidamento del suo migliore funzionamento adattivo, con particolare riguardo alle abilità e competenze “concettuali, sociali e pratiche”; e finalizzate allo sviluppo dell’autonomia personale per la gestione della vita quotidiana, nonché all’inclusione sociale, mediante percorsi di potenziamento delle capacità funzionali, relazionali e occupazionali.

Nello specifico, oltre a quanto già previsto negli Indirizzi di programmazione e con riferimento agli Ambiti di operatività dei sostegni richiamati al paragrafo 4.1, i progetti personalizzati definiti in sede di UVMD, devono prevedere, in una logica di inclusione sociale attiva, “percorsi finalizzati a diversificare la filiera dei servizi con formule flessibili e alternative alle attuali unità di offerta”, mediante le seguenti tipologie di percorsi:

C.1 percorsi laboratoriali, definiti con i servizi per il collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999, finalizzati all’acquisizione di competenze professionali e relazionali, che includano la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche mediante tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione di cui all’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/1/2015;

C.2 percorsi innovativi, per un numero massimo di 225 giornate/anno/procapite, finalizzati allo sviluppo e valorizzazione di competenze verso l’autonomia, la gestione della vita quotidiana e di promozione dell’inclusione sociale attiva che possono prevedere sia la frequenza a particolari programmi educativo-abilitativi in sinergia con gli ambiti di attività dei Centri Diurni sia lo sviluppo di percorsi sperimentali conformi alle indicazioni di cui alla DGR n. 739 del 2015.

Rimane nella piena responsabilità dell’UVMD, con il coinvolgimento dei Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL), la valutazione dell’efficacia degli inserimenti lavorativi e dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento rispetto alle necessità della persona con disabilità, e ciò con riguardo sia ai nuovi inserimenti/tirocini sia a quelli già attivi, individuando/confermando quelli per i quali non necessita l’attivazione di percorsi a maggior supporto.

I progetti personalizzati definiti contemplando i percorsi previsti dalla presente linea di intervento “devono essere articolati prevedendo livelli di sostegno (tutelare, assistenziale, etc.) decrescenti nel corso della loro realizzazione e, così concepiti, devono essere sottoposti a monitoraggio e rivalutazione periodica, in UVMD,



550d26aa



con il coinvolgimento della persona con disabilità e del suo case manager". Alla riduzione dei livelli di sostegno concorre l'impatto positivo dei processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi. Tali interventi potranno considerarsi compiuti allorché si concretizzeranno gli esiti previsti, anche temporalmente, dal progetto personalizzato, compresa la riduzione dei sostegni, e la persona con disabilità sia protagonista della propria vita, delle proprie scelte ed azioni e, quindi, in grado di partecipare alla revisione del proprio progetto personalizzato.

Il contributo onnicomprensivo annuale procapite ex art. 3 della legge, a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 2141 del 2017, finalizzato a sostenere la partecipazione delle persone con disabilità alle Azioni progettuali previste nell'ambito della presente linea, è determinato ed analizzato per singolo percorso (C.1 e C.2) sulla base delle regole indicate nel presente documento (paragrafi 10 e 14) e proporzionato al numero effettivo di giornate/anno/procapite erogate con riferimento ai medesimi percorsi.

D) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all'art. 3, co. 4 del Decreto

Si richiama integralmente quanto già stabilito negli Indirizzi di programmazione, salve le integrazioni e precisazioni di seguito riportate.

Si tratta di investimenti in tecnologia finalizzati a facilitare la vita autonoma delle persone con disabilità, favorendo nel contempo la riduzione dei sostegni offerti da parte di personale.

Gli investimenti cofinanziabili nella presente linea di intervento potranno riguardare, in via prioritaria, l'introduzione di tecnologie innovative nel campo della domotica e delle tecnologie di ausilio all'autonomia personale (tecnologie assistive) e per l'accessibilità e l'automazione dell'ambiente di vita (ambient assisted living), riducendo in tal modo la necessità della presenza di risorse umane professionali e non professionali.

Sono, inoltre, possibili ristrutturazioni dell'esistente finalizzate ad ottenere soluzioni alloggiative con caratteristiche conformi a quelle previste dall'art. 3, co. 4 del Decreto.

Gli interventi possono essere realizzati in soluzioni abitative derivanti dal riutilizzo di patrimoni destinati alle finalità della legge da enti pubblici, da soggetti del terzo settore e da patrimoni aventi analoga destinazione resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità.

Sugli immobili/unità abitative ristrutturati con i contributi di cui alla presente linea di intervento deve essere costituito il vincolo di destinazione d'uso, specificatamente correlato ai contributi in oggetto, che dovrà avere una durata pari almeno a 10 anni dall'ultimazione dei lavori. Per lo stesso periodo tali cespiti non possono essere alienati e/o inutilizzati/dismessi dalla destinazione per la quale hanno ottenuto il contributo, salva l'eventualità in cui sia prevista la restituzione all'Azienda ULSS della quota di contributo rapportata al periodo di mancato utilizzo rispetto ai 10 anni di vincolo di destinazione previsto ai fini dell'erogazione del contributo medesimo.

Gli interventi non sono ripetibili e il contributo è una tantum; non devono essere compresi nel nomenclatore ausili.

Il contributo onnicomprensivo massimo per ciascuna unità abitativa di 5 persone, a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 2141 del 2017, finalizzato alla realizzazione della presente linea di intervento, è determinato sulla base delle regole indicate ai paragrafi 7 e 10. Esso non potrà superare l'80% dei costi rendicontati e dimostrati con documenti fiscalmente validi. Per lo stesso intervento non è ammessa la cumulabilità con altri contributi a carico di risorse pubbliche nazionali, regionali o degli enti locali.

E) In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7 del Decreto

Si richiama integralmente quanto già stabilito negli Indirizzi di programmazione, salve le integrazioni e precisazioni di seguito riportate.

Si tratta di interventi indirizzati ad affrontare situazioni di emergenza (es. difficoltà dei genitori, decesso o ricovero del caregiver familiare, impossibilità di assistenza domiciliare) che possono pregiudicare i sostegni necessari alla permanenza della persona con disabilità grave nel proprio domicilio.

Gli interventi cofinanziabili riguardano soluzioni di permanenza temporanea in strutture dalle caratteristiche diverse da quelle definite dall'art. 3, co. 4 del Decreto, previa verifica dell'assenza di queste ultime soluzioni abitative ad esse conformi.

L'inserimento in tali strutture deve essere accompagnato dalla previsione dei tempi di rientro nel nucleo familiare cessata la situazione di emergenza e, in ogni caso, per un periodo massimo fino a 15 giorni, salva diversa e documentata indicazione dell'UVMD.



Il contributo onnicomprensivo di riferimento giornaliero per ciascuna persona con disabilità grave, a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 2141 del 2017, è determinato sulla base delle regole indicate nel presente documento (paragrafi 10 e 14).

5. Beneficiari

L'ambito di riferimento per l'individuazione dei beneficiari delle Azioni progettuali è stabilito, ai sensi dell'art. 3, co. 3 della legge 5/2/1992, n. 104 e dell'art. 1, co. 2 della legge, nelle "persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire *l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare*". In tale ambito, l'individuazione dei beneficiari, da parte dell'Azienda ULSS, deve prioritariamente considerare le situazioni di maggiore urgenza determinata sulla base dei seguenti parametri: "*limitazioni dell'autonomia*", "sostegni che la famiglia è in grado di fornire", "condizione abitativa ed ambientale", "condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia", con particolare riguardo alle "persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità", "persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa", "persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare" (art. 4 del Decreto). Sono escluse le persone con disabilità beneficiarie dei contributi previsti dalla sperimentazione degli interventi in materia di "Vita Indipendente e Inclusione della Persona con Disabilità" a valere sulle specifiche risorse ministeriali.

6. Progetto personalizzato

Si richiama integralmente quanto già stabilito negli Indirizzi di programmazione, salve le integrazioni e precisazioni di seguito riportate.

L'Azienda ULSS provvede, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 5, ad individuare i beneficiari delle Azioni progettuali, tenendo conto delle domande presentate dalle persone con disabilità interessate agli interventi di cui al presente documento. A tal fine, le persone con disabilità dovranno presentare domanda di valutazione/rivalutazione all'UVMD dell'Azienda ULSS di riferimento, indicando la linea di intervento ed, eventualmente, anche l'Azione progettuale alla quale intendono partecipare. La valutazione/rivalutazione multidimensionale è garantita entro 30 giorni dalla presentazione della domanda che costituirà presupposto per la definizione del progetto personalizzato.

Attraverso la definizione del progetto personalizzato (art. 2 del Decreto) l'UVMD individua i "sostegni: misure, servizi e trasferimenti in grado di supportare il percorso di vita della persona con disabilità e la sua inclusione" (art. 1, co. 1 lett. d) ed e) del Decreto) a partire dalla ricognizione dei sostegni e supporti formali ed informali che già ruotano attorno ad essa per ricomporli nei percorsi previsti al paragrafo 4. Tale ricomposizione dovrà essere finalizzata a perseguire gli obiettivi/esiti "clinici (benessere psico-fisico), funzionali (*adattamento all'ambiente*) e personali (*soddisfazione personale*)" stabiliti secondo criteri di fattibilità e sostenibilità per la massima autonomia e il miglioramento della qualità di vita della persona. L'UVMD deve analizzare in modo esaustivo i bisogni della persona con disabilità e la loro più probabile evoluzione nel tempo così da definire in modo compiuto il progetto personalizzato e i relativi sostegni secondo un approccio globale e integrato. Pertanto, il progetto e i relativi percorsi attuativi descritti al paragrafo 4 dovranno contemplare e farsi carico anche della possibile insorgenza di particolari criticità dopo la presa in carico la cui gestione potrebbe richiedere modalità assistenziali ulteriori da prevedere e integrare nei suddetti percorsi: temporanea maggiore presenza di figure di supporto, rientro in famiglia e/o altre idonee misure.

Nella definizione del progetto personalizzato l'UVMD dovrà coinvolgere la persona con disabilità "i suoi eventuali rappresentanti legali, i contesti familiari, amicali e sociali di appartenenza, enti e figure professionali con specifiche competenze e altri soggetti significativi", anche al fine di individuare e condividere l'Azione Progettuale appropriata. In particolare dovranno essere coinvolti i referenti della rete di soggetti (paragrafo 3) e ogni altra figura di riferimento ritenuta indispensabile per la realizzazione del progetto personalizzato. Il progetto personalizzato individua, inoltre, "una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio" (art. 2, co. 4 del Decreto).



550d26aa



Con riferimento alle particolari criticità su richiamate, esse dovranno essere comunicate all'Azienda ULSS ai fini delle eventuali verifiche in sede di UVMD e monitorate. Limitatamente a queste casistiche è stabilita la loro remunerazione nell'ambito dei contributi onnicomprensivi ex art. 3 della legge come definiti al paragrafo 10.1.

Nell'ambito del monitoraggio del progetto personalizzato, qualora l'UVMD ritenga necessaria l'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), tali servizi non alterano in alcun modo i fattori produttivi (risorse professionali, assistenti familiari e ogni altra tipologia di sostegno) previsti in sede di offerta con riguardo alla loro composizione, quantità e modalità d'impiego. L'offerta tecnica ed economica va formulata e valutata senza fare affidamento sull'erogazione dei servizi SAD e ADI. Sulla base dei riscontri acquisiti dal monitoraggio, l'UVMD può procedere alla ridefinizione dei contenuti del progetto, specie con riguardo al mantenimento della correlazione tra sostegni e obiettivi/esiti in termini di efficacia ed efficienza, che potrà comportare anche la revisione dell'Azione progettuale.

L'UVMD in caso di fallimento del progetto provvede a certificare, limitatamente ai casi di deistituzionalizzazione, il rientro della persona nell'unità di offerta residenziale con cessazione del progetto e applicazione del seguente ultimo comma del presente paragrafo.

Nel caso in cui le realizzazioni del progetto personalizzato, definito attraverso l'integrazione dei percorsi indicati per ciascuna linea di intervento al paragrafo 4, risultassero difformi da quanto previsto nello stesso progetto, l'Azione progettuale dovrà essere rideterminata così come i relativi contributi ex art. 3 della legge e tale rideterminazione potrà risalire nel tempo fino alla data di concessione dei contributi con l'eventuale restituzione delle somme percepite.

7. Budget di progetto

Si richiama integralmente quanto già stabilito negli Indirizzi di programmazione, salve le integrazioni e precisazioni di seguito riportate.

Il budget di progetto si costruisce attraverso “la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto personalizzato” (art. 1, co. 1, lett. f) del Decreto). Nella costruzione del budget di progetto rientrano, specie con riferimento alle attività giornaliere (A.2, B.2 e C) e alle iniziative di inclusione sociale, anche i costi relativi ai trasporti e “*all'utilizzo delle risorse del territorio* (ad esempio piscina, centri di aggregazione, cinema, associazioni di volontariato, etc.)”.

Esso ripropone, su un piano di analisi ulteriore ma speculare a quella di cui al paragrafo 6, la considerazione dell'insieme dei sostegni e supporti previsti a partire da quelli di cui la persona con disabilità risulta già beneficiaria in una logica di ricomposizione delle risorse nel progetto personalizzato per ottimizzarne l'utilizzo rispetto alle sue esigenze assistenziali-tutelari, educativo-abilitative ed inclusive e agli obiettivi/esiti attesi. Nella costruzione del budget e, quindi, nella scelta delle più appropriate tecniche educativo-abilitative e assistenziali-tutelari, nonché delle azioni sui contesti sociali e lavorativi si dovrà perseguire l'obiettivo di raggiungere maggiori livelli di autonomia e di qualità di vita della persona e, correlativamente, l'obiettivo di una riqualificazione/riduzione progressiva dei livelli di sostegno (tutelare, assistenziale, etc.) e del costo complessivo del progetto personalizzato.

7.1 Il Budget di progetto nel quadro dell'Azione progettuale

In particolare, ai fini della sostenibilità del budget di progetto, definito secondo la metodologia testé illustrata, deve essere esplicitato in modo esaustivo, per ciascuno dei primi tre anni di durata dell'Azione progettuale a cui la persona con disabilità ha chiesto di partecipare e per gli eventuali anni successivi, il sistema delle risorse messe a disposizione dalla medesima persona con disabilità, dalla sua famiglia, dagli altri soggetti della rete e da altri soggetti, anche for profit, non appartenenti alla filiera dei servizi per la disabilità e la non autosufficienza (autofinanziamento), nonché il contributo onnicomprensivo richiesto per i primi tre anni a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 2141 del 2017 e determinato secondo le indicazioni di cui al paragrafo 10. Inoltre, allo scopo di garantire la sostenibilità degli interventi, l'Azione progettuale e l'Accordo di partenariato di cui al paragrafo 3, devono prevedere ulteriori iniziative specifiche per l'autofinanziamento, in tal senso “la costruzione del budget di progetto dovrà contemplare modalità innovative di reperimento delle risorse necessarie, nell'obiettivo di sostenere nel tempo il progetto. Le predette modalità devono essere oggetto di separata evidenziazione ai fini della valutazione delle progettualità”.



550d26aa



8. Requisiti di partecipazione

Con riferimento alle reti dei soggetti indicate al paragrafo 3 sono ammesse a partecipare all'Avviso per l'ammissione alla co-progettazione, le reti i cui partner siano in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni e che soddisfino, in particolare, i seguenti criteri di selezione, pena l'esclusione della rete dalla procedura:

requisiti amministrativi e di idoneità professionale

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- non trovarsi in alcuna delle situazione di non regolarità fiscale e/o di altri oneri normativamente previsti;
- essere iscritto negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge nazionale o regionale, con data non anteriore a 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'Avviso di interesse, e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- essere nel pieno e libero esercizio delle proprie attività, cioè non risultare in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata, o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

capacità economico-finanziaria

- avere realizzato, complessivamente negli esercizi finanziari dell'ultimo triennio anteriore alla data di pubblicazione dell'Avviso, un fatturato globale non inferiore al 50% dell'importo complessivo del progetto a cui si intende partecipare;

capacità tecnico-professionale

- avere realizzato, nell'ultimo triennio anteriore alla data di pubblicazione dell'Avviso, un fatturato per servizi relativi al settore di attività oggetto della co-progettazione, in ambito pubblico o privato, non inferiore al 30% dell'importo complessivo dell'Azione progettuale a cui si intende partecipare, ossia servizi socio-sanitari, assistenziali, residenziali, semiresidenziali, laboratoriali territoriali rivolti a persone con disabilità in possesso di certificazione ai sensi della legge n. 104 del 1992 e/o inserite nelle misure di collocamento mirato ai sensi della legge n. 68 del 1999.

I fatturati di cui sopra devono essere indicati sulla base di documenti fiscalmente validi e dimostrati attraverso la produzione di un elenco dei servizi effettuati nell'ultimo triennio con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di servizi prestati a privati l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Per ultimo triennio si intende il primo triennio utile negli ultimi cinque esercizi finanziari per il quale i relativi bilanci di esercizio o modelli unici siano stati approvati e depositati alla data di pubblicazione dell'Avviso.

Tali requisiti di partecipazione non sono richiesti per le singole famiglie delle persone con disabilità o gruppi di esse, tra loro associate o non.

Tenuto conto dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti ed, in particolare, nel quadro delle finalità della legge, con riferimento agli "altri enti del territorio" e soggetti privati che intendono partecipare alle reti di cui al paragrafo 3 attraverso l'apporto di sostegni/risorse proprie (in particolare: finanziarie, strutturali, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari) vincolate alle finalità degli interventi programmati, anche mediante l'attivazione degli istituti di cui all'art. 6 della legge, le aziende ULSS possono valutare i più opportuni adattamenti ai requisiti di partecipazione previsti dal presente paragrafo.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell'Avviso di interesse a partecipare alla co-progettazione, pena l'esclusione dalla medesima procedura.

9. Durata delle Azioni progettuali

Con riguardo a quanto già indicato nei paragrafi precedenti in ordine alla durata degli interventi si precisa quanto segue.

Gli Accordi di partenariato di cui al paragrafo 3 devono avere una durata almeno triennale, a riguardo si richiama quanto già previsto al paragrafo 2. Le Azioni progettuali ivi previste, come definite ai paragrafi



precedenti, per le quali viene richiesta l'ammissione ai contributi onnicomprensivi a valere sulle risorse di cui all'art. 3 della legge e oggetto del presente documento, devono avere una durata triennale (tre anni).

Gli Accordi contrattuali tra l'Azienda ULSS e le reti di soggetti individuate attraverso il procedimento di cui al paragrafo 2, devono avere la stessa durata triennale (tre anni) delle Azioni progettuali e contenere la relativa disciplina dei rapporti giuridici ed economici tra le parti sottoscrittrici, nonché l'impegno vincolante per i soggetti della rete ad individuare la forma giuridica con la quale garantire la continuità e la sostenibilità delle Azioni progettuali per una durata complessiva almeno triennale. Agli Accordi contrattuali dovranno essere allegati, quali parti integranti e sostanziali, i relativi Accordi di partenariato e le relative Azioni progettuali come definite in sede di co-progettazione, nonché tutti gli atti relativi all'offerta.

L'evoluzione delle predette contribuzioni onnicomprensive nelle annualità successive al triennio di sperimentazione, secondo i criteri di razionalizzazione/riduzione dei costi e di autofinanziamento di cui al presente provvedimento, potrà essere considerata sulla base dei risultati conseguiti e nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per tali annualità dalla legge nazionale, tenuto conto altresì di eventuali ulteriori Azioni progettuali da avviare.

10. Offerta tecnica ed economica

La domanda di partecipazione alla procedura di co-progettazione dovrà essere presentata dalla rete di soggetti (come definita al paragrafo 3 e in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 8) corredata da una offerta tecnica ed economica relativa a una o più Azioni progettuali elaborata sulla base delle indicazioni contenute nell'Avviso di interesse predisposto dall'Azienda ULSS in conformità agli Indirizzi di programmazione e alle indicazioni del presente documento.

L'offerta tecnica ed economica dovrà evidenziare le caratteristiche e l'organizzazione della rete di soggetti e gli elementi strutturali: affidabilità e solidità dei partner, consistenza delle iniziative di autofinanziamento programmate, sinergie ed economie di scala e di filiera nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, che garantiscano la fattibilità tecnico-organizzativa e la sostenibilità economica delle Azioni progettuali nel triennio e ciò anche per i periodi successivi, qualora previsti. La durata, sia essa triennale o superiore al triennio, dovrà essere esplicitata e vincolante per i partner.

La sostenibilità economica nel tempo (nel triennio e nell'eventuale periodo successivo) dovrà essere dimostrata, distintamente per ciascuna Azione progettuale, attraverso apposite tavole di analisi, a svolgimento annuale (Piano economico), dei sostegni/risorse mobilitate dalla rete (autofinanziamento) e dei fabbisogni di servizi educativi, abilitativi, di assistenza e tutela e, più in generale, di ogni altra tipologia di sostegno. Tale analisi dovrà tener conto di quanto già stabilito nei paragrafi precedenti, cioè che l'offerta tecnica ed economica preveda in modo esplicito, da un lato, l'utilizzo di tecniche educativo-abilitative e tutelari-assistenziali fondate su chiare evidenze scientifiche e modulate nell'obiettivo di un progressivo sviluppo delle competenze e delle autonomie delle persone con disabilità coinvolte per il raggiungimento del loro massimo livello di funzionamento e nella speculare riqualificazione e/o riduzione progressiva dei sostegni e dei costi complessivi e, dall'altro, specifiche iniziative di autofinanziamento, tra le quali i percorsi di inclusione sociale attiva, anche attraverso i processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi, tali da assicurare una riduzione annua del valore del contributo onnicomprensivo ex art. 3 della legge richiesto.

Ai fini delle valutazioni comparative e di monitoraggio delle Azioni progettuali, si conviene di sintetizzare i relativi Piani economici attraverso l'utilizzo di parametri medi procapite (valore complessivo diviso il numero delle persone con disabilità che partecipano all'Azione), salve necessarie specifiche relative al target di case mix di gravità dei beneficiari.

10.1 Determinazione del contributo onnicomprensivo richiesto

Per ogni linea di intervento e per ogni possibile case mix di gravità dei beneficiari viene di seguito indicato il valore onnicomprensivo massimo di riferimento, espresso in termini di valore medio procapite, per la formulazione delle offerte economiche (Piano economico) da parte delle reti di soggetti di cui al paragrafo 3, interessate a partecipare all'Avviso per l'ammissione alla co-progettazione:

- linea di intervento A): prevede per la somma dei due percorsi (A.1 e A.2, quest'ultimo secondo l'analisi di cui alla linea d'intervento C) un valore totale onnicomprensivo massimo procapite annuo di € 15.000,00, rapportato al numero massimo di giornate/anno/procapite dei medesimi due percorsi di cui al paragrafo 4;



550d26aa



- linea di intervento B): prevede per la somma dei due percorsi (B.1 e B.2, quest'ultimo secondo l'analisi di cui alla linea d'intervento C) un valore totale onnicomprensivo massimo procapite annuo di € 26.000,00, rapportato al numero massimo di giornate/anno/procapite dei medesimi due percorsi di cui al paragrafo 4;
- linea di intervento C): prevede per il percorso C.1 la conferma dei sostegni anche economici attualmente vigenti e per il percorso C.2 un valore totale onnicomprensivo massimo procapite annuo di € 9.500,00, rapportato al numero massimo di giornate/anno/procapite del medesimo percorso di cui al paragrafo 4;
- linea di intervento D): prevede un valore onnicomprensivo massimo per unità abitativa di 5 persone pari a € 15.000,00;
- linea di intervento E): prevede un valore onnicomprensivo massimo giornaliero procapite pari a € 60,00.

Resta inteso che, nella formulazione dell'offerta, qualora il numero delle giornate/anno/procapite previste per ciascun percorso inserito nel quadro delle Azioni progettuali di cui alle linee di intervento su indicate, comprese quelle dedicate alla gestione di particolari criticità (paragrafo 6), risultasse inferiore al numero massimo di cui al paragrafo 4, i suddetti valori dovranno essere conseguentemente riproporzionati in termini lineari. Non sono ammesse giornate eccedenti i numeri massimi procapite di cui al paragrafo 4.

Ai fini della determinazione del contributo onnicomprensivo ex art. 3 della legge che verrà richiesto in relazione e a sostegno di ciascuna Azione progettuale proposta, le reti di soggetti specificheranno i relativi valori di riferimento assunti a base per la costruzione della loro offerta economica che dovranno, in ogni caso, risultare inferiori ai corrispondenti valori massimi su indicati. A tali valori offerti andranno, quindi, applicate le regole previste a seguito delle misure di riqualificazione/riduzione dei sostegni e delle iniziative per l'autofinanziamento.

In particolare, si ritiene di premiare, in sede di valutazione, con punteggi specifici l'efficacia delle iniziative di autofinanziamento, al netto del sostegno economico a carico delle persone con disabilità beneficiarie, per il finanziamento delle Azioni progettuali previste nell'ambito delle linee di intervento di cui alle lettere A), B) e C). A tal fine, si assume, per la prima annualità, che la copertura a carico delle predette iniziative di autofinanziamento, al netto del sostegno economico a carico delle persone beneficiarie, possa estendersi fino al 40% del valore economico offerto. La progressione incrementativa di tale quota di autofinanziamento nel corso del triennio dichiarata in sede di offerta verrà corrispondentemente valorizzata con l'attribuzione di punteggi aggiuntivi.

In fase di esecuzione dell'Accordo contrattuale possono essere proposte e introdotte, salve diverse valutazioni dell'UVMD, migliorie e/o adattamenti ritenuti necessari rispetto ai progetti personalizzati, riproporzionando conseguentemente i valori del Piano economico senza che ciò comporti, in termini comparativi tra il prima e il dopo le migliorie/adattamenti, oneri aggiuntivi a carico delle risorse di parte pubblica.

Nell'ambito della co-progettazione, così come nelle fasi di monitoraggio delle realizzazioni progettuali, l'Azienda ULSS "deve mantenere in capo a se stessa la titolarità delle scelte" (ANAC 30/1/2016, n. 32).

11. Criteri di valutazione

L'individuazione delle reti di soggetti come definite al paragrafo 3 dovrà essere effettuata, ai sensi dell'art. 95, co. 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016, sulla base delle Azioni progettuali proposte tenuto conto congiuntamente degli aspetti qualitativi e di quelli economici mediante l'assegnazione di un massimo di 100 punti distribuiti come segue:

- Qualità progettuale: max punti 70/100;
- Piano economico: max punti 30/100.

La valutazione dovrà essere effettuata per ogni singola Azione progettuale proposta da ciascuna rete di soggetti, i quali possono presentare più Azioni progettuali per ogni linea di intervento.

11.1 Criteri di valutazione della Qualità progettuale

Con riferimento a ciascuna linea di intervento, la valutazione delle singole Azioni progettuali riguarda l'adeguatezza e la coerenza dell'Azione progettuale proposta rispetto agli Indirizzi di programmazione e alle specifiche del presente documento, la presenza di formule di riutilizzo di patrimoni delle famiglie di persone con disabilità, la presenza di Trust di cui all'art. 6 della legge, la capacità di coinvolgimento di vari soggetti anche con finalità di finanziamento e l'utilizzo di strumenti/tecniche per la gestione dei processi valutativi e per l'autonomia.



550d26aa



I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono sintetizzati nella tavola che segue costruita sulla base del presupposto generale che idonei criteri di valutazione tecnico-qualitativa possono essere anche la professionalità maturata e la pregressa esperienza dei soggetti appartenenti alla rete che ha presentato l'offerta progettuale.

Criteri di valutazione		Punteggi (fino a)
Adeguatezza e coerenza dell'Azione progettuale sul piano strategico e organizzativo-gestionale rispetto agli Indirizzi di programmazione e alle specifiche del presente documento	Azioni e risorse (finanziarie, strutturali, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari) coordinate nel quadro degli obiettivi strategici, con riguardo alla tipologia dei beneficiari e ai relativi case mix di gravità, alle iniziative finalizzate alla riqualificazione/riduzione dei sostegni, alle iniziative di autofinanziamento, al netto del sostegno economico a carico delle persone con disabilità beneficiare e alla durata oltre il triennio delle Azioni progettuali e degli Accordi di partenariato	35
Presenza nell'Azione progettuale di "Trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione" ex art. 6 della legge o con altre forme di destinazione conferiti e/o messi a disposizione dalle famiglie e/o da soggetti del territorio con riutilizzo di patrimoni per le finalità progettuali	Beni e diritti conferiti in trust o gravati da vincoli di destinazione ex art. 2645-ter cc o destinati a fondi speciali o con altre forme diverse dalle precedenti conferiti e/o messi a disposizione da famiglie e/o da loro associazioni	10
	Patrimoni messi a disposizione da enti del territorio e/o da soggetti del terzo settore e/o da soggetti privati diversi dalle famiglie, tra questi ultimi anche le imprese for profit nella prospettiva strategica di una maggiore responsabilità sociale d'impresa (RSI)	10
Capacità di coinvolgere ed effettuare connessioni progettuali con soggetti non appartenenti alla filiera dei servizi per la disabilità e la non autosufficienza: sviluppo di processi di inclusione	Presenza di un soggetto attivo nell'ambito dei processi aventi lo scopo di offrire supporti, aiuti e opportunità di inclusione sociale	2
	Presenza di più soggetti attivi nell'ambito dei processi aventi lo scopo di offrire supporti, aiuti e opportunità di inclusione sociale	5
Capacità di coinvolgere ed effettuare connessioni progettuali con soggetti non appartenenti alla filiera dei servizi per la disabilità e la non autosufficienza: promuovere la partecipazione attiva del mondo imprenditoriale	Presenza del privato for profit con apporto di risorse correnti (finanziarie, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari e/o altri beni e servizi), ovvero interdipendenze per l'inclusione lavorativa, nella prospettiva strategica di una maggiore responsabilità sociale d'impresa (RSI)	15
Presenza di strumenti/procedure codificati e strutturati per la gestione dei processi di comunicazione e comprensione	Strumenti/procedure finalizzati a favorire il coinvolgimento e l'autodeterminazione della persona con disabilità	3
Presenza di strumenti/procedure codificati e strutturati per la gestione dei processi di valutazione	Strumenti/procedure finalizzati alla valutazione del funzionamento, dei sostegni e della qualità di vita della persona con disabilità	2

Con riferimento alla qualità progettuale, le offerte dovranno essere valutate, oltre che con riguardo agli elementi sopra elencati, anche sulla base delle migliori e/o innovazioni proposte, nonché della completezza e chiarezza di esposizione, e sintesi dei contenuti.

Si precisa che dovrà essere fissata una soglia minima di punteggio relativo alla qualità progettuale dell'offerta pari a 50 punti. Pertanto, qualora non venga raggiunta tale soglia, con riferimento ai punteggi cumulativamente ottenuti per i criteri sopra indicati, non dovrà procedersi alla valutazione del Piano economico offerto dalla rete di soggetti e la stessa dovrà essere esclusa dalla procedura.

11.2 Criteri di valutazione del Piano economico

Con riferimento a ciascuna linea di intervento, la valutazione delle singole Azioni progettuali riguarda, per ciascuna, il relativo "valore onnicomprensivo massimo di riferimento per la formulazione delle offerte economiche" in rapporto al corrispondente "valore onnicomprensivo massimo" (paragrafo 10.1) e la sua riduzione secondo le aliquote annuali offerte e conseguenti alle iniziative programmate di "riqualificazione e/o riduzione progressiva dei sostegni", nonché la dinamica programmata della quota di "autofinanziamento delle Azioni progettuali". Dal saldo di tali poste resta determinato, ed evidenziato nel Piano economico, il valore del contributo richiesto a valere sulle risorse ex art. 3 della legge sia in termini unitari



550d26aa



(procapite/giorno per percorso) sia in termini complessivi (procapite/anno per percorso) per ciascuna annualità del triennio.

I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono sintetizzati nella tavola che segue.

Criteri di valutazione		Punteggi (fino a)
Valore di riferimento assunto a base per la costruzione dell'offerta economica	1. Uguale al valore massimo di riferimento (paragrafo 10.1)	0
	2. Inferiore fino al 30% del valore massimo di riferimento (paragrafo 10.1)	10
Riduzione del Valore di riferimento assunto a base per la costruzione dell'offerta economica conseguente alle misure di riqualificazione e riduzione dei sostegni	3. Seconda annualità: fino al 20% (rispetto al valore di riferimento assunto a base per la costruzione dell'offerta economica, corrispondente al valore economico della prima annualità)	5
	4. Terza annualità: fino al 10% (rispetto al valore economico finale della seconda annualità)	1
Quota di copertura dei valori economici di cui ai criteri precedenti conseguente alle iniziative di autofinanziamento, al netto del sostegno economico a carico delle persone con disabilità beneficiare	5. Prima annualità: fino al 40%	10
	6. Seconda annualità: fino a ulteriori 15 punti (in aggiunta ai punti della prima annualità)	3
	7. Terza annualità: fino a ulteriori 5 punti (in aggiunta ai punti della seconda annualità)	1

Per ciascun criterio il punteggio va attribuito in proporzione al corrispondente valore offerto.

A ciascuna Azione progettuale presentata da una rete di soggetti verrà assegnato il punteggio relativo al Piano economico sommando i punteggi ottenuti per i criteri sopra indicati.

12. Graduatorie

Ai fini dell'individuazione delle reti di soggetti, con le relative Azioni progettuali, da ammettere alla fase di co-progettazione ciascuna Azienda ULSS provvederà, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, mediante la costituzione di una apposita Commissione tecnica, prevedendo anche il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e del Terzo settore appartenenti al tavolo aziendale della disabilità locale. Tali organizzazioni, su richiesta dell'Azienda ULSS, avranno l'onere di coordinarsi per la designazione dei componenti che li rappresenteranno all'interno della Commissione tecnica, nel numero previsto dall'Azienda ULSS.

La predetta Commissione tecnica procederà, per ciascuna linea di intervento, mediante la formazione di una specifica graduatoria elaborata tenendo conto del punteggio complessivo attribuito a ciascuna Azione progettuale sulla base dei criteri di cui al precedente paragrafo 11 e dato dalla somma tra il punteggio assegnato alla Qualità progettuale e il punteggio assegnato al Piano economico.

Nel caso in cui, per una o più linee di intervento, non risulti pervenuta alcuna proposta di Azione progettuale o in presenza di Azioni progettuali non valide, la selezione per l'ammissione alla co-progettazione procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Alle graduatorie delle reti di soggetti, con le relative Azioni progettuali, ammesse alla fase di co-progettazione, alle risultanze della co-progettazione e agli Accordi contrattuali stipulati tra l'Azienda ULSS e le reti di soggetti individuate, con le relative Azioni progettuali, dovrà essere data adeguata pubblicità ai sensi di legge.

La medesima Commissione tecnica avrà il compito di monitorare l'efficacia e l'efficienza delle realizzazioni progettuali e di verificare la correttezza delle rendicontazioni rispetto a quanto indicato al paragrafo 14, anche ai fini dell'eventuale rideterminazione e/o revoca dei contributi concessi, ai sensi dell'art. 6 del Decreto.



550d26aa



13. Determinazione del numero di Azioni progettuali da realizzare

Con riferimento alle risorse ex art. 3 della legge assegnate alle aziende ULSS con DGR n. 2141 del 2017, le medesime aziende determineranno il numero e l'estensione (numero di soluzioni abitative) delle Azioni progettuali da ammettere a contribuzione, per ciascuna linea di intervento, nel rispetto delle "percentuali di spesa" stabilite dagli Indirizzi di programmazione.

Variazioni a tali "percentuali di spesa" potranno essere ammesse, ferma la necessità di privilegiare le linee di intervento A e B. In ogni caso, le aziende ULSS dovranno avviare almeno una Azione progettuale per ciascuna delle linee di intervento A, B e C.

Più in particolare, le aziende ULSS, sulla base dell'analisi dei bisogni degli ambiti territoriali di riferimento, determineranno, per ogni linea di intervento, come già anticipato, il numero delle Azioni progettuali da realizzare e l'estensione di ciascuna (numero di soluzioni abitative), nonché il numero degli utenti da coinvolgere per ciascuna Azione progettuale, il numero massimo di Azioni progettuali da assegnare a ciascuna rete di soggetti, come pure possibili incrementi alle aliquote "per riqualificazione/riduzione sostegni" e/o "per iniziative di autofinanziamento" rispetto a quelle indicate al paragrafo 11. Ciò al fine di garantire la continuità della copertura finanziaria alle Azioni progettuali avviate.

14. Rendicontazione

I contributi procapite determinati nell'offerta tecnica ed economica sulla base dei parametri e indicazioni di cui ai paragrafi 4 e 10, eventualmente adeguati secondo la medesima metodologia in fase di co-progettazione e/o in fieri, ed evidenziati nel Piano economico, sono provvisori.

Nel caso in cui a consuntivo si riscontrassero variazioni in diminuzione nei costi totali unitari (procapite/giorno per percorso), i corrispondenti contributi unitari onnicomprensivi previsti in sede di offerta verranno di conseguenza ridimensionati applicando le specifiche incidenze percentuali sui costi totali unitari dell'offerta. Viceversa, nel caso di variazioni in aumento nei medesimi costi non si procederà ad alcun adeguamento ai contributi e i maggiori costi rimarranno a carico della rete di soggetti.

I contributi unitari onnicomprensivi rideterminati secondo la predetta regola, anche considerando la simultaneità delle operazioni di calcolo in esame, costituiranno la base di riferimento per la valorizzazione delle giornate prodotte ai fini della rendicontazione e della liquidazione dei contributi ex art. 3 della legge dovuti.

Non sono ammesse giornate eccedenti i numeri massimi di cui al paragrafo 4 che rimarranno a carico della rete di soggetti.

Pertanto, l'entità effettiva dei contributi da riconoscere ed erogare verrà determinata sulla scorta della documentazione presentata in sede di rendicontazione sia dei costi sostenuti, che dovranno essere riferiti al triennio di svolgimento dell'Azione progettuale, sia delle effettive giornate erogate a ciascuna persona con disabilità presa in carico. A tal fine la rendicontazione dovrà porre a confronto il piano economico presentato in sede di offerta, aggiornato con le eventuali variazioni conseguenti alla co-progettazione e/o in fieri, con il piano economico a consuntivo con evidenza delle risorse mobilitate dalla rete (iniziative di autofinanziamento, anche attraverso "modalità innovative di reperimento delle risorse", al netto del sostegno economico a carico delle persone con disabilità beneficiare), di quelle introitate a carico delle persone con disabilità beneficiare e dei costi sostenuti.

La rete dei soggetti di cui al paragrafo 3 si impegna a definire ed applicare le quote di sostegno economico ai costi delle Azioni progettuali da imputare a carico delle persone con disabilità beneficiare e/o da chi per esse sulla base dei criteri uniformi definiti in fase di co-progettazione con l'Azienda ULSS.



550d26aa

